

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 354

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 2 aprile 2020

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALLE EROGAZIONI LIBERALI
PER L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 1*(Finalità e oggetto)*

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, con questa legge, disciplina l'utilizzo delle erogazioni liberali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), che affluiscono ai conti correnti appositamente istituiti.

2. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 1 sono destinate agli interventi in ambito sanitario e di protezione civile finalizzati al superamento dell'emergenza epidemiologica.

Art. 2*(Disposizioni di attuazione)*

1. La Giunta regionale disciplina i criteri e le modalità di attuazione di questa legge, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Al fine di garantire la trasparenza dell'utilizzo delle donazioni, il loro impiego è rendicontato e reso pubblico, ai sensi del comma 5 dell'articolo 99 del d.l. 18/2020, sul sito internet istituzionale della Regione.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Le risorse derivanti dalle erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono iscritte al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 5 "Rimborsi e altre entrate correnti", dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 2020-2022.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti da questa legge la spesa è iscritta a carico delle seguenti missioni dello stato di previsione della spesa del bilancio 2020-2022:

- a) Missione 11 "Soccorso civile", Programma 1 "Sistema di protezione civile", Titolo 1, Titolo 2;
- b) Missione 13 "Tutela della salute", Programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 e Titolo 2.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie ai fini della gestione in relazione alle determinazioni assunte ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

Art. 4
(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.